



Statuto sociale della Società A.I.M. Vicenza S.p.A.

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. E' costituita la società--denominata "Aziende Industriali Municipali Vicenza S.p.A."
2. La denominazione può essere indicata anche con l'acronimo "A.I.M. Vicenza S.p.A."

Art. 2 - Sede

1. La società ha sede legale in Vicenza.
2. Secondo le modalità di legge, la società potrà istituire e/o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, dipendenze, rappresentanze, centri tecnici e di servizio ovunque.)

Art. 3 - Oggetto

1. La società opera in conformità al codice civile ed agisce in regime di concorrenza anche nei settori liberalizzati nello svolgimento di servizi pubblici locali, servizi di interesse generale e servizi di pubblica utilità resi nei confronti degli utenti e dei cittadini.
2. La società ha per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, dei seguenti servizi pubblici locali:

DISTRIBUZIONE GAS

- nel rispetto degli obblighi normativi di separazione contabile, gestione delle reti e degli impianti e gestione del servizio distribuzione gas.

SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI:

- gestione di reti telematiche, reti informatiche e di impianti tecnologici per l'espletamento del servizio di telecomunicazione;
- gestione di servizi connessi al settore delle comunicazioni;
- studio, pianificazione, realizzazione e gestione di servizi informativi territoriali;

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO:

- captazione, sollevamento, trasporto, controllo, trattamento, distribuzione e vendita dell'acqua potabile e per usi diversi;
- gestione di fognature;
- gestione di impianti di trattamento e depurazione delle acque reflue e/o meteoriche;

- manutenzione delle caditoie e dei fossi che fungono anche da scoline stradali;
- realizzazione e gestione di impianti tecnologici per l'espletamento del servizio idrico integrato;
- progettazione, realizzazione e gestione di invasi artificiali e dighe;
- gestione delle fontane pubbliche e delle fontane ornamentali;

SERVIZI INTEGRATI DELLA MOBILITA':

- trasporto urbano ed extraurbano secondo le disposizioni di legge in vigore e con qualsiasi modalità effettuate;
- attività complementari al trasporto di persone, quali, a titolo indicativo, i trasporti scolastici e per i disabili;
- servizio di rimozione veicoli e relativa depositaria;
- attività consimili volte al servizio della mobilità;
- autotrasporto di cose e/o di merci.

SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE:

- raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali e di tutte le categorie, secondo le fasi e le modalità individuate dalle leggi vigenti, nonché dei residui riutilizzabili, compresa la loro commercializzazione;
- produzione e cessione dei prodotti derivati dalle attività di trattamento dei rifiuti, nonché produzione mediante recupero di calore, scambio e vendita dell'energia elettrica prodotta;
- raccolta differenziata dei rifiuti e avvio a recupero degli stessi;
- spazzamento, lavaggio e pulizia delle aree pubbliche;
- bonifica delle aree da sostanze contaminanti;
- gestione di altri servizi di igiene ambientale;
- analisi, controlli, studi in campo ambientale;
- accertamento e riscossione tributo;

SERVIZI DI OFFICINA:

- attività di riparazione, manutenzione, revisione, collaudo e controllo di automobili, veicoli industriali, cicli, motocicli nuovi ed usati, rimorchi, automezzi speciali e qualsiasi altro automezzo, nonché l'attività di carrozzeria per i suddetti mezzi;

- erogazione di servizi di qualsiasi genere connessi alle predette attività, che dovranno essere svolte prevalentemente per il parco mezzi societario e del comune socio;

SERVIZI DI SOSTA:

- gestione di parcheggi di superficie e sotterranei, di autosili, di autostazioni e di aree intermodali;
- gestione della sosta in aree di interesse pubblico.

SERVIZI CIMITERIALI

- manutenzione ordinaria e straordinaria di complessi cimiteriali, ivi compresa la pianificazione e la realizzazione di interventi; custodia e pulizia di complessi cimiteriali;
- svolgimento di operazioni cimiteriali, tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazioni ed attività affini;
- onoranze funebri, trasporti funebri ed attività affini;
- pianificazione, realizzazione e gestione di impianti di cremazione;
- gestione (compresa attività di sportello, fatturazione e riscossione) manutenzione e realizzazione impiantistica dell'illuminazione votiva.

ENERGIA, CALORE, GAS:

- produzione, anche mediante fonti rinnovabili, acquisto, trasporto, trasformazione, distribuzione, scambio, cessione e vendita dell'energia elettrica;
- produzione, anche mediante fonti rinnovabili, trattamento, distribuzione e vendita di calore e freddo per uso industriale e domestico;
- realizzazione e gestione di centrali termiche e impianti di condizionamento;
- gestione degli impianti di illuminazione pubblica collocati in spazi pubblici o aperti al pubblico
- produzione, trasporto, lavorazione, distribuzione, dispacciamento e stoccaggio di gas.

GESTIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO IN PROPRIETA' O CONCESSIONE

- progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di reti, impianti e altre dotazioni relative al servizio idrico integrato e ai servizi di distribuzione del gas e dell'energia, ivi compresa l'estensione delle reti e la realizzazione di nuovi allacciamenti, ai servizi di igiene urbana,

recupero e smaltimento rifiuti, al servizio di energia elettrica, con particolare riferimento alle linee di pubblica illuminazione;

- affidamento in uso, locazione e sublocazione di beni mobili ed immobili, diversi da quelli di cui al punto precedente;
- progettazione e realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- progettazione costruzione e gestione dei sistemi per la produzione e gestione calore;
- progettazione, costruzione, manutenzione e gestione degli impianti di telecomunicazioni;
- pianificazione e progettazione degli interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, piazze e di ogni struttura accessoria, ivi compresa la progettazione degli interventi per la verifica e l'incremento dei livelli di sicurezza;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale;
- definizione e realizzazione di nuovi impianti anche semaforici;
- realizzazione e gestione di sistemi per la gestione del traffico e per la sosta dei veicoli;
- attività integrate relative al pavement management; realizzazione di nuove strutture viarie e di opere per le nuove urbanizzazioni;
- realizzazione di parcheggi di superficie e sotterranei, autosilos, autostazioni, e ogni altra struttura di supporto al territorio per lo sviluppo e l'evoluzione dello stesso;
- progettazione, realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi, giardini ed aree verdi urbane, realizzazione e manutenzione di ogni struttura accessoria relativa alla cura e all'arredo di tali aree;
- progettazione e realizzazione di costruzioni edilizie, civili, industriali;
- manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili finalizzata alla conservazione, al rinnovamento ed all'ottimizzazione del patrimonio;
- realizzazione di impianti termici di ventilazione e di condizionamento, impianti idrosanitari ed elettrici;
- progettazione, costruzione e gestione di immobili e impianti sportivi, ricreativi, scolastici e di rilevanza artistica e culturale;

- gestione di beni e opere del suolo o del sottosuolo di proprietà o in concessione;
- realizzazione e gestione di impianti termici di ventilazione e di condizionamento, impianti idrosanitari ed elettrici;
- gestione e manutenzione di beni ed opere del suolo o del sottosuolo di proprietà o in concessione.

2. La società ha altresì per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, anche tramite partecipazione in imprese, enti, consorzi o società di qualunque tipo, di ogni attività economica sopra non espressamente elencate, ma comunque complementari e connesse alle medesime, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche, ivi compresi lo studio, la consulenza, la progettazione e realizzazione di opere e impianti strumentali rispetto all'esercizio delle attività comprese nell'oggetto sociale e ad altre connesse e complementari, eccettuate le attività per le quali è prevista un'espressa riserva di legge.

3. La società ha altresì per oggetto lo svolgimento delle attività di direzione e coordinamento delle società controllate, nonché il coordinamento tecnico, gestionale e finanziario delle società collegate e partecipate e la prestazione, in loro favore, di servizi.

4. La società deriva dalla trasformazione di preesistenti aziende speciali, già costituite ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. c) della legge 8 giugno 1990, n. 142, poi configurate come società a capitale pubblico locale ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 3, lett. e) della legge n. 142/1990 e successivamente dell'art. 113, comma 5, lett. c) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

5. La società potrà gestire le attività di cui all'oggetto sociale mediante concessioni, appalti ed altre forme idonee, anche in collaborazione con altri soggetti.

6. La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, commerciali, industriali, o altre attività comunque utili per il raggiungimento dell'oggetto; inoltre potrà concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, esclusivamente a favore delle Società del Gruppo, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

7. La società può altresì costituire società operative di scopo aventi ad oggetto anche singole attività previste nell'oggetto sociale o allo stesso inerenti.

8. Le società operative di scopo potranno svolgere, nel rispetto delle regole di effettiva separazione societaria e contabile, servizi di pubblica utilità anche nei settori liberalizzati.

9. Gli organi societari, per quanto di competenza, assicurano che la società possiede continuamente la capacità tecnica e finanziaria di operare, in condizioni di effettiva concorrenza e parità con gli altri operatori economici, sia nel territorio dell'ente locale socio che al di fuori di esso nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di concorrenza anche partecipando a gare e procedure ad evidenza pubblica o selezioni espletate da soggetti pubblici o privati.

10. La società potrà nell'ambito del gruppo di cui fa parte svolgere l'attività di concessione di prestiti e, nel limite di quanto consentito dall'ordinamento amministrativo e civile, di finanziamenti a favore di società appartenenti al gruppo stesso nonché la attività di gestione di tesoreria centralizzata con specificazione che in base alle istruzioni e circolari emanate dalle Autorità bancarie le predette attività non dovranno mai costituire esercizio abusivo di attività bancaria e/o di raccolta di risparmio fra il pubblico.

11. La società, che opera in normali condizioni di mercato, mira a generare profitti e sostiene le perdite derivanti dall'esercizio della propria attività.

Art. 4 - Durata

1. La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

2. La società può essere sciolta anticipatamente rispetto alla scadenza ovvero prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti.

Art. 5 - Capitale Sociale

1. Il capitale sociale è di euro 71.293.000,00 (euro settantunmilioni duecentonovantatremila virgola zero zero) diviso in numero 1.425.860 (unmilione quattrocentoventicinquemila ottocentosessanta) azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 50,00 (euro cinquanta virgola zerozero).

2. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nell'osservanza delle disposizioni del codice civile in materia. L'aumento del

capitale sociale non dovrà modificare la proporzione all'epoca esistente tra le varie categorie di azioni in circolazione.

Le nuove azioni di ciascuna categoria e/o le nuove obbligazioni convertibili saranno riservate in opzione ai rispettivi possessori, fatto salvo il disposto dell'art. 2441 c.c..

3. L'eventuale ingresso di altri soci potrà avvenire a seguito di aumento di capitale sociale oppure a seguito di cessione di azioni.

4. Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro Imprese.

5. Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte anche mediante conferimento di beni in natura, crediti e partecipazioni.

6. La società potrà acquisire dai soci sia finanziamenti in conto capitale, sia costituzioni di fondi di riserva o altri fondi, con o senza l'obbligo di restituzione, fruttiferi o infruttiferi, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art. 6 - Azioni

1. Le azioni sono nominative e indivisibili e attribuiscono ai titolari uguali diritti nell'ambito della stessa categoria di azioni.

2. La qualità di azionista comporta piena e assoluta adesione all'atto costitutivo della società e al presente Statuto.

3. Oltre alle azioni ordinarie che attribuiscono ai soci uguali diritti la società può creare categorie di azioni aventi diritti diversi.

Art. 7 - Trasferimenti e prelazioni

Il trasferimento delle azioni a qualsiasi titolo avverrà secondo quanto disciplinato dal codice civile.

Art. 8 - Obbligazioni

La società potrà emettere obbligazioni sia nominative sia al portatore, anche convertibili in azioni.

Art. 9 – Organi sociali

1. Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo Amministrativo;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore legale, se nominato.

2. Il riparto dei membri dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo da eleggere, ove a composizione collegiale, deve essere effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei membri eletti, fatta eccezione per il primo mandato, nel quale la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa rinvio a quanto disposto dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e successivi regolamenti di attuazione.

Art. 10 - Assemblea.

1. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli azionisti fermo il disposto dell'art. 2377 codice civile.

2. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 11 - Competenze dell'assemblea ordinaria e straordinaria

1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dall'art. 2364 c.c. e dal presente statuto.

2. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la scelta della struttura dell'Organo Amministrativo, la nomina degli Amministratori, la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e la loro revoca;
- la nomina dell'Organo di Controllo, sia nella composizione monocratica che in quella collegiale, la nomina del Presidente del Collegio Sindacale, la nomina del Revisore Legale dei Conti;
- la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto, e la durata delle nomine;

- la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- l'eventuale approvazione del regolamento dei lavori assembleari;
- l'istituzione di patrimoni dedicati.

3. Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello Statuto sociale;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili;
- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Art. 12 - Convocazione dell'assemblea.

1. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purchè in Italia.

2. L'assemblea è convocata ogniqualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta con l'indicazione degli argomenti da trattare da tanti soci che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività l'assemblea può essere convocata dall'Organo di Controllo oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

3. L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonchè i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

4. L'organo amministrativo potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

- a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci e all'Organo di Controllo a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;
- b) lettera semplice inviata ai soggetti sopra indicati che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta con apposta la data di ricevimento;

- c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati con la prova della spedizione e del ricevimento a carico della società.

Art. 13 - Assemblee di seconda e ulteriore convocazione.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti regolarmente costituita.

Art. 14 - Assemblea totalitaria.

1. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.
2. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 15 - Determinazione dei quorum per la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

1. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, la maggioranza assoluta del capitale presente. Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinunzia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.
2. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.
3. L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega più della metà del capitale sociale.

4. L'assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega oltre un terzo del capitale sociale e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega almeno i due terzi del capitale sociale presente.

Art. 16 - Norme per il computo dei quorum.

1. Per il calcolo del quorum costitutivo:

- non si computano le azioni prive del diritto di voto;
- si computano, salvo diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto (quali le azioni proprie, le azioni per le quali il socio che le possiede non ha adempiuto alle formalità previste dallo statuto per esercitare il diritto di voto e le azioni possedute dalle società controllate).

2. Ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale sociale richiesta per l'approvazione della delibera la verifica va effettuata diminuendo il capitale sociale complessivo delle azioni:

- prive del diritto di voto (che non rilevano nemmeno per il quorum costitutivo);
- per le quali non può essere esercitato il diritto di voto (quali le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate);
- per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi.

3. La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea. In tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

Art. 17 - Rinvio dell'assemblea.

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre 5 (cinque) giorni qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno. Il diritto di rinvio può esercitarsi una sola volta per lo stesso oggetto.

Art. 18 - Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che hanno diritto di voto nelle materie iscritte all'ordine del giorno e che risultino iscritti sul libro soci alla data dell'assemblea medesima in forza di titolo idoneo di acquisto.

Art. 19 - Rappresentanza del socio in assemblea. Le deleghe

1. I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto, consegnato loro anche via telefax o posta elettronica con firma digitale. La società acquisisce la delega agli atti sociali.
2. La delega non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi espressamente indicato nella delega.
3. Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.
4. La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.
5. La delega non può essere conferita nè ai membri degli organi amministrativo o di controllo nè ai dipendenti della società, nè alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Art. 20 - Presidente e segretario dell'assemblea.

Verbalizzazione.

1. La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di sua mancanza o impedimento, al vicepresidente, se nominato; in mancanza, al consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età. In via subordinata l'assemblea designa come presidente uno degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.
2. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.
3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

4. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

5. Il verbale deve indicare:

- la data dell'assemblea;
- l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- le modalità e i risultati delle votazioni;
- l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 21 - Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori.

1. L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

2. L'assemblea può essere tenuta in audio/videoconferenza con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti ed audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare è necessario che:

- siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e redazione del relativo verbale;
- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 22 - Modalità di voto

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Art. 23 - Annullamento delle deliberazioni assembleari

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dagli amministratori, dall'Organo di Controllo o dai soci assenti, dissenzienti od astenuti quando possiedono anche congiuntamente il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

Art. 24 - Competenza e poteri dell'organo amministrativo

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'Organo Amministrativo il quale compie tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale secondo gli obiettivi individuati dai soci, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente statuto.

Art. 25 - Composizione, nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

1. La società è amministrata a scelta dell'assemblea dei soci da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, ivi compreso il Presidente, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.
2. Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla loro nomina.
3. Qualora si verifichi la pluralità dei soci e nel rispetto dell'art. 2449 cod.civ.:
 - la maggioranza dei membri, ivi compreso il Presidente, ai sensi dell'art. 2449 c.c. è nominata dal Comune di Vicenza;
 - i restanti membri saranno eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci nella quale, solo per detti fini, il socio Comune di Vicenza non avrà diritto di voto.

4. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

5. In caso di nomina "fino a revoca o dimissioni", è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza la necessità di motivazione, ovvero di giusta causa, senza che l'amministratore revocato possa vantare diritti per il risarcimento degli emolumenti mancanti al saldo del mandato e possa invocare il lucro cessante o il danno emergente.

6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

7. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo) quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

8. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

9. Qualora vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

10. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza degli amministratori.

11. Restano ferme le eventuali norme sulla composizione ed i compensi dei componenti dei consigli di amministrazione specificamente applicabili a società come AIM Vicenza s.p.a.

Art. 26 - Presidente del Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione elegge a maggioranza assoluta dei suoi componenti tra i suoi membri un presidente ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

2. Con le stesse modalità possono essere nominati anche uno o più vicepresidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina.

3. Il Consiglio può nominare un segretario, anche estraneo, che redige i verbali e li firma assieme al presidente.

4. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Art. 27 - Convocazione e delibere del Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove purchè in Italia tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dall'Organo di Controllo o anche da un numero di amministratori che rappresenti la maggioranza del consiglio.

2. La convocazione è fatta dal presidente con avviso da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza ai componenti del consiglio di amministrazione e all'Organo di Controllo.

3. L'avviso può essere redatto su supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione compresi i telefax e la posta elettronica. Nei casi di urgenza la convocazione può essere spedita almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza con le stesse modalità di cui sopra.

4. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

5. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

6. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito e atto a deliberare qualora anche in assenza di formale convocazione siano presenti tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo.

Ciascun consigliere ha diritto di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

7. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti ed audiovideo o anche solo

audiocollegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

In tal caso è necessario che:

- sia consentito al presidente: di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti; di regolare lo svolgimento dell'adunanza; di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di valutazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea.

8. Verificandosi questi requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

9. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vicepresidente o dall'amministratore più anziano per carica o in subordine per età.

10. Il voto non può essere dato per rappresentanza nè per corrispondenza.

11. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere redatto senza ritardo ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza;
- b) anche in allegato l'identità dei partecipanti;
- c) su richiesta dei membri del consiglio le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
- d) le modalità ed il risultato delle votazioni;

e deve consentire anche per allegato l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei contrari.

12. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

Art. 28 - Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

2. Spetta altresì al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico la rappresentanza in giudizio della società.

Il Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, ha facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione anche sopranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti.

3. L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito sia congiuntamente che disgiuntamente per determinati atti o categorie di atti a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

4. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

Art. 29 - Remunerazione degli amministratori

1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea può assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa e un premio al raggiungimento dei risultati, nell'ambito della vigente normativa.

Restano ferme le eventuali norme sui limiti ai compensi specificamente applicabili agli amministratori di società come AIM Vicenza s.p.a.

Art. 30 - Incompatibilità

1. Gli amministratori della società non possono assumere la carica di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, nè esercitare attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.

2. Non possono ricoprire la carica di Amministratore né quella di Direttore generale coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità assoluta previste dalle norme di legge.

3. Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio. Se la decadenza riguarda il Presidente, la comunicazione va resa al Vicepresidente. Se la

decadenza riguarda l'Amministratore unico, la comunicazione va resa all'Organo di Controllo.

4. Restano ferme le eventuali norme sulle incompatibilità specificamente applicabili agli amministratori di società come AIM Vicenza s.p.a.

Art. 31 - Revoca

1. La revoca o la sostituzione dei consiglieri è di esclusiva spettanza dell'Assemblea dei soci, e può avvenire anche prima della scadenza naturale del mandato.

2. Gli amministratori nominati direttamente dal Comune di Vicenza potranno essere revocati in qualsiasi momento dal Comune stesso, che provvederà direttamente alla loro sostituzione.

Art. 32 - Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico che ne determina le funzioni, il compenso e i poteri di rappresentanza.

2. Al Direttore Generale si applicano le cause di incompatibilità previste dal presente statuto per la nomina di amministratore.

Art. 33 – Organo di Controllo

1. l'Organo di Controllo, monocratico o collegiale, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

2. Il collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è designato dai soci. Non possono essere nominati sindaci e se nominati decadono dalla carica coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2399.

3. L'Organo di Controllo scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione

per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui lo stesso è stato ricostituito.

4. Il Collegio Sindacale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

5. Il collegio sindacale è validamente costituito e atto a deliberare qualora anche in assenza delle suddette formalità siano presenti tutti i membri del collegio stesso fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

6. Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti e audio/video o anche solo audio-collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale.

7. Restano ferme le eventuali norme sulla composizione ed i compensi dei componenti dei collegi sindacali specificamente applicabili a società come AIM Vicenza s.p.a.

Art. 34 - Revisione legale dei conti

1. Qualora l'Assemblea ritenga di affidare all'Organo di Controllo anche l'esercizio della revisione legale dei conti, lo stesso dovrà essere integralmente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

2. In alternativa all'Organo di Controllo, sia monocratico che a composizione collegiale, o nei casi previsti dalla legge, la revisione legale dei conti della società può essere esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano.

3. L'assemblea nel nominare il revisore deve anche determinarne il suo compenso per tutta la durata dell'incarico che non può eccedere i tre esercizi sociali.
4. Il revisore contabile o la società di revisione devono conservare per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies codice civile. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea per la nomina di un nuovo revisore.
5. Il revisore cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del suo ultimo esercizio sociale ed è rieleggibile.

Art. 35 - Bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dall'Organo Amministrativo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.
In quest'ultimo caso peraltro l'Organo Amministrativo deve segnalare nella relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.
3. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue:
 - il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - il residuo ai soci in proporzione alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a riserve straordinarie.

Art. 36 - Patrimonio dedicato

L'assemblea riunita in forma ordinaria potrà istituire patrimoni destinati ad uno specifico affare secondo le previsioni degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Art. 37 - Scioglimento e liquidazione

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

2. Spetta all'assemblea straordinaria nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 38 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i soci o fra i soci e la società sarà risolta, nel limite di quanto consentito dall'ordinamento giuridico, mediante arbitrato rituale, amministrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Vicenza, con lodo secondo diritto, da tre arbitri nominati in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale stessa.

Art. 39 - Disposizioni di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile ed alle leggi speciali in materia.